

DL N.177/A

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n.24: "Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione".

DL n.177/A

ART.7

Regime contrattuale

1. L'articolo 9 della legge regionale n.24 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art.9 (Regime contrattuale del personale dell'Ente)

1. Al personale dell'Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Ente, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti del l'agricoltura.

Emendamento N° 43

Presentatori: (Rassu – Corona)

TESTO DELL'EMENDAMENTO (aggiuntivo alla D.L.n.310/A)

E' aggiunto il seguente:

"art.4 octies
Disposizione per l'Ente Foreste

1. Lo stanziamento da iscriverne al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24 per la contrattazione relativa ai biennio 2000-2001 è determinato in euro 16.000.000, costituente il limite di spesa a regime.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale dell'Ente Foreste della Sardegna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato iscritto all'INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, è iscritto obbligatoriamente all'INPDAP, il medesimo personale con iscrizione all'ENPAIA conserva l'iscrizione allo stesso Ente, ovvero, è data facoltà di opzione per l'iscrizione all'INPADAP, mediante apposita istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il personale diverso da quello con rapporto a tempo indeterminato, fino a diversa disposizione, trova applicazione il CCNL dell'agricoltura.

4. I commi 4. e 5. dell'articolo 9 e gli articoli 10 e 11 della legge regionale n.24 del 1999, sono abrogati.

Copertura finanziaria:
in aumento:

UPB S05.057 (Cap.05036-02) euro 16.000.000

in Diminuzione

UPB S03.006 (voce 2) euro 16.000.000